



RACCOMANDATA R/R

Milano, 18 dicembre 2014  
Ns. Rif.: 442/14/BP

Spettabile  
Banca d'Italia  
Servizio Regolamentazione e Analisi  
macroprudenziale  
Divisione Regolamentazione II  
Via Milano 53  
00184 ROMA

**Oggetto: Consultazione sulle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali degli intermediari finanziari**

Questa Associazione, già coinvolta da codesta Banca nella fase di consultazione preliminare delle istruzioni per la compilazione delle segnalazioni prudenziali degli intermediari finanziari, ha analizzato il documento posto in consultazione e si pregia di trasmettere le proprie ulteriori osservazioni in merito.

Si ritiene opportuno, in primo luogo, richiamare alcuni aspetti relativi alle scelte normative già oggetto di commento nella fase preliminare (nonché in altre consultazioni) ma che tuttora necessitano di conferma o chiarimento.

In particolare, in occasione della seconda consultazione sulle disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari era stato proposto, fra le altre cose, di:

- i. mantenere per gli intermediari finanziari appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata, il beneficio della riduzione dei requisiti patrimoniali del 25% a livello individuale;
- ii. confermare, a livello individuale e per gli intermediari appartenenti a gruppi sottoposti a vigilanza consolidata, il limite al 40% del patrimonio di vigilanza oppure, quanto meno, di applicare a tutti gli intermediari la deroga prevista per gli intermediari non appartenenti a gruppi bancari;
- iii. confermare che, ai fini dell'intestazione dell'esposizione nell'ambito della disciplina delle grandi esposizioni, per le società di factoring vale quanto previsto in tema di rischio di credito, ovvero la possibilità di intestare alternativamente al debitore ceduto le esposizioni per factoring pro solvendo in presenza dei relativi requisiti operativi.

Dalla lettura della bozza di aggiornamento della Circolare 286 e della nota di accompagnamento, non si rileva alcuna menzione in merito ai punti i. e iii. mentre è possibile intuire, dal tenore delle indicazioni riportate (seppure non sia esplicitamente indicato), che l'applicazione della deroga al 25% del limite individuale di concentrazione dei rischi, a fronte di un requisito patrimoniale aggiuntivo, sia da considerarsi estesa a tutti gli intermediari finanziari.

A tale proposito, questa Associazione ritiene opportuno sottolineare nuovamente che il tema della concentrazione, nel caso degli operatori del settore del factoring, rappresenta un aspetto connaturato alla natura stessa del prodotto, che resta tuttavia caratterizzato da tassi di insolvenza ridotti: studi specifici hanno infatti dimostrato come un portafoglio di crediti commerciale risulti strutturalmente più concentrato rispetto al credito bancario, senza tuttavia che la maggiore concentrazione del portafoglio clienti (tipica dei soggetti che operano nel settore del credito commerciale) si ripercuota sul rischio effettivo dell'operazione, che presenta tassi di sofferenza particolarmente contenuti<sup>1</sup>, come confermato anche dai dati pubblicati nella relazione annuale di Banca d'Italia dell'anno 2013 (Tavole a16.25 e a16.26).

In considerazione di tale evidenza, appare opportuno assicurare, nell'ottica del level playing field, che la normativa non configuri uno svantaggio per gli intermediari finanziari operanti nel settore del factoring italiano rispetto agli equivalenti soggetti operanti negli altri paesi dell'Unione Europea: in particolare, appare opportuno richiamare, in quanto simili per struttura del mercato creditizio per la presenza di operatori non bancari:

- il caso spagnolo, nel quale le società finanziarie non appartenenti a gruppo bancario non sono vigilate e pertanto non sono soggette a requisiti in termini di concentrazione del rischio, mentre le società finanziarie appartenenti a gruppo bancario possono essere esentate dall'applicazione del requisito a titolo individuale in presenza di certe condizioni, in applicazione della deroga prevista dall'art. 7 del Regolamento (UE) N. 575/2013<sup>2</sup>;
- il caso francese, nel quale le società finanziarie sono state recentemente separate dalle istituzioni creditizie e assoggettate a vigilanza "equivalente" ma, se appartenenti a gruppo bancario, esentate dall'applicazione del requisito a titolo individuale in presenza di certe condizioni, in applicazione della deroga prevista dall'art. 7 del Regolamento (UE) N. 575/2013<sup>3</sup>.

Pertanto, in considerazione della decisione di codesta Banca di non applicare la medesima discrezionalità nel contesto italiano, al fine di evitare la conseguenza di un evidente svantaggio per gli operatori italiani specializzati nel factoring e per le numerose imprese italiane che ricorrono al factoring, che vedrebbero configurarsi una contrazione della disponibilità di credito non giustificata dalla effettiva rischiosità del portafoglio, questa Associazione, anche considerato che la normativa secondaria definitiva non è stata ancora emanata, ritiene opportuno cogliere l'occasione di questa consultazione per ribadire la **necessità di confermare, a livello individuale e per tutti gli**

---

<sup>1</sup> Si veda, per approfondimenti, Gibilaro L., e Mattarocci G. (2006), "L'influenza della concentrazione sulla disponibilità del credito alle imprese: un confronto fra crediti commerciali e crediti finanziari", Credifact Discussion Paper Series n. 2/2006, e Gibilaro L., e Mattarocci G. (2009), "Concentration in Lending: Commercial vs Financial Credits", Academy of Banking Studies Journal, Volume 8, Number 1.

<sup>2</sup> Cfr. EBA, Waivers for the application of prudential requirements (<https://www.eba.europa.eu/supervisory-convergence/supervisory-disclosure/rules-and-guidance>), e Circular of Banco de España 3/2008 - Norma quinta, apartado 2 (Art. 5,2).

<sup>3</sup> Cfr. Ordonnance no 2013-544 du 27 juin 2013 relative aux établissements de crédit et aux sociétés de financement, e Secrétariatgénéralde l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, Communication du 12.12.2013 - Mise en oeuvre des «options nationales» relevant de la compétence de l'ACPR et prévues par le règlement UE n°575/2013 du 26 juin 2013.



**intermediari finanziari (appartenenti o meno a gruppi bancari), il limite al 40% del patrimonio di vigilanza oppure, quanto meno, di applicare a tutti gli intermediari la deroga prevista per gli intermediari non appartenenti a gruppi bancari.** Altresì, si ritiene opportuno valutare la possibilità di **superare il carattere di transitorietà di tale deroga, applicandola in via definitiva.**

Sotto il profilo della valutazione dei costi per l'adeguamento, l'analisi riportata nel documento per la consultazione appare sicuramente in linea con la posizione di questa Associazione, che ritiene di grande importanza l'individuazione di una normativa segnaletica equilibrata sotto il profilo dei costi e dei benefici nonché, in tale prospettiva, la definizione di una tempistica graduale di adeguamento al nuovo regime per le varie tipologie di intermediari coinvolti e l'emanazione della nuova tabella decisionale in tempi utili. In particolare, per gli intermediari attualmente non vigilati e non soggetti a obblighi segnaletici, si ritiene opportuno valutare un adeguamento non prima del 31 dicembre 2017.

Ringraziando per l'attenzione concessa, si porgono

Cordiali saluti

ASSIFACT

